

A . M A S T R O C I N Q U E

**ASPETTI DEL TRIBUNATO
DELLA PLEBE ALLE ORIGINI
DELLA REPUBBLICA**

Il pensiero politico, giuridico e storico antico e moderno si è posto spesso la questione del ruolo del tribuno di fronte ai poteri costituiti dello Stato. E fra il tribunato degli antichi e le analoghe istituzioni dei moderni si sono, quasi fatalmente, istituiti confronti e si è creato un rapporto dialettico che non ha mancato di avere influenza sulle concezioni delle istituzioni sia antiche che moderne.

Un importante saggio di Pierangelo Catalano¹ ha recentemente messo in evidenza come l'antico tribunato romano e l'eforato spartano avessero costituito dei modelli per interpretare, e talora per concepire istituzioni moderne destinate a limitare o a controllare i poteri dei governi e dei magistrati. Ma sarebbe interessante indagare parimenti come quelle istituzioni moderne abbiano influenzato la concezione dell'antico tribunato romano negli storici e nei giuristi moderni che di esso hanno trattato. Il mio intervento si propone di studiare il tribunato in un'ottica simile a quella indicata dal Lobrano², il quale ha sottolineato come la concezione essenzialmente "negativa" del potere tribunizio derivi sia dal giudizio unilaterale degli ottimati antichi, sia dall'influsso delle moderne istituzioni "tribunizie" nei loro rapporti con gli Stati ottocenteschi e novecenteschi. Esso si propone, per contro, di valorizzare la concezione plebea dei tribuni come legislatori.

La diffusissima concezione del potere tribunizio come potere essenzialmente negativo deve molto alla visione ciceroniana³, secondo la quale i tribuni avevano la funzione di limitare il potere quasi regale dei consoli, al fine di proteggere la plebe; e insieme avevano la funzione di contenere e moderare la prepotenza della plebe contro i patrizi e gli ottimati. Ma se noi identificassimo acriticamente il parere di Cicerone con la realtà della storia e della natura del tribunato antico commetteremmo un errore di metodo, dimenticando che Cicerone esprimeva pareri di parte, essendo ben nota la sua avversione per la plebe, per le sue istituzioni e per quei tribuni che, come Clodio, lo avevano recentemente perseguitato. Per altro verso, il Grosso⁴ ha bene evidenziato come la riduzione dei poteri tribunizi alla facoltà di veto fosse stata operata dalla storiografia romana di parte ottimata - soprattutto come reazione all'attività comiziale graccana - a scapito della funzione legislatrice dei tribuni. Sulle orme del Grosso, il Lobrano ha poi opportunamente rilevato come l'iniziativa legislativa dei tribuni

¹*Tribunato e resistenza*, Torino 1971.

²*Il potere dei tribuni della plebe*, Milano 1983.

³*Cic., Leg.* III.7-10 (15-26).

⁴*Appunti sulla valutazione del tribunato della plebe nella tradizione storiografica conservatrice*, in "Index" 7, 1977, pp.157

ss.

non fosse una prassi invalsa soltanto a partire dall'epoca dei Gracchi, come pensava il Grosso, o dall'epoca della *lex Hortensia*, come pensano i più, ma risalisse alle origini stesse del tribunato⁵, come sostengono gli autori antichi.

È stato notato poi da vari studiosi come la tradizione sulle origini del tribunato presenti delle evidenti incongruenze, soprattutto perché la secessione sul Monte Sacro sarebbe stata causata dalla que-stione dei debiti, mentre la riconciliazione sarebbe stata dovuta all'istituzione del tribunato⁶. Un finale a sorpresa: laddove si sarebbe attesa qualche misura nel campo del diritto privato relativa ai debiti, troviamo l'istituzione di una magistratura della plebe. Il fatto apparirà tanto più strano se ricordiamo che la tradizione sembra concentrare nel 493 una serie di avvenimenti importantissimi: il ritorno dei plebei a Roma e la conseguente aggiunta di un giorno ai ludi Romani⁷, la pacificazione coi Latini, sancita dal *foedus Cassianum*, in un periodo in cui i Fasti registrano parecchi consoli dal gentilizio plebeo, fra i quali lo stesso Spurio Cassio. La vicenda dell'istituzione del tribunato fu concepita alla stregua della storia dell'origine del consolato⁸, con l'intervento di un altro Lucio Giunio Bruto, ora nel ruolo di primo tribuno⁹, con un altro giuramento popolare, questa volta non per scacciare i re, ma per difendere i magistrati plebei dalla tracotanza patrizia (la *lex sacrata*). Anche tralasciando la tormentata questione della data in cui fu creato il tribunato¹⁰ (494-3, oppure 471, o 449), resta che la tradizione ci presenta una sorta di seconda fondazione della repubblica, mentre poi parrebbe attribuire ai tribuni una pura e semplice funzione di protezione dei plebei. La tradizione tende infatti a presentarci gli originari poteri dei tribuni come limitati alla *auxilii latio adversus consules*¹¹. È possibile quindi sospettare che lo squilibrio fra i presupposti e i risultati della secessione sia dovuto ad interventi da parte di autori antichi che intendevano mascherare la reale portata della creazione del tribunato.

Ma il nome stesso "tribuni" potrebbe suggerire un diverso modo di concepire la nascita del tribunato e la primitiva organizzazione della plebe: *tribunus* è evidentemente un nome creato su *tribus*, come *Portunus* su *portus* o *Fortuna* su *fors*. Quando la plebe si ritirò sul monte Sacro i Romani avevano da poco tempo sconfitto i Latini al lago Regillo e strappato loro dei territori, con cui avevano costituito nuove tribù, le quali nel 495 avevano raggiunto il numero di 21¹². Nel 493 avrebbe avuto luogo un censimento, verosimilmente legato alla creazione delle nuove entità territoriali¹³. Nel 491 le 21 tribù avrebbero votato l'esilio di Coriolano¹⁴. Nel 471 la *rogatio Publilia Voleronis* tolse alle curie

⁵Lobrano, *Il potere dei tribuni*, pp.83, 130-1, 234-42. pp.78-106 e 77, n.131.

⁶R.M.Ogilvie, *Livy. A Commentary, Books 1-5*, Oxford 1965, pp.293-5; L.Bertelli, *L'apologo di Menenio Agrippa: incunabolo della "Homonoia" a Roma?*, in "Index" 3, 1972, pp.224 ss.; A.Mastrocinque, *Lucio Giunio Bruto. Ricerche di storia, religione e diritto sulle origini della repubblica romana*, Trento 1988, p.220.

⁷Dion.Hal.VI.95.3-4; Ps.Ascon., *In Verr.* I.10.31 (p.143 Orelli).

⁸Cf. Mastrocinque, *Lucio Giunio Bruto*, cap.IV, VII-VIII.

⁹Dion.Hal.VI.89; Plut., *Coriol.* 7; Suid., s.v. dhmarcoi.

¹⁰Si veda, per esempio, S.Mazzarino, *Note sul tribunato della plebe nella storiografia romana*, in "Index" 3, 1972, pp.175-91.

¹¹Cic., *Rep.* II.58: *contra consulare imperium tribuni plebis... constituti; Leg.* III.9; *Quinct.* 63; Liv.II.33.1; II.35.3; III.13.6; cf. J.-C.Richard, *Les origines de la plube romaine*, Roma 1978, p.555 e n.386, ove altre fonti e bibliografia essenziale; Lobrano, *Il potere dei tribuni*, pp.78-106 e 77, n.131.

¹²Liv.II.21.7; *Epit.* II e VI.5.8; Dion.Hal.VII.64.6.

¹³Dion.Hal.VI.96.4; cf. L.Ross Taylor, *The voting Districts of the Roman Republic*, Roma 1960, p.37, n.6; M.Humbert, *Municipium et civitas sine suffragio*, Roma 1978, p.66.

¹⁴Cf. per es. Dion.Hal.VII.64.6.

il compito di eleggere i tribuni e lo affidò all'assemblea delle tribù¹⁵, assemblea che nel 447 ricevette anche l'incarico di eleggere anche i questori¹⁶, mentre in relazione al 456 a.C. abbiamo notizia di una prima legge varata dall'assemblea delle tribù e ratificata dai *patres*, la *lex Icilia de Aventino publicando*¹⁷. Anche ammettendo la grande incertezza della tradizione relativa al V secolo, resta che il contesto storico in cui le fonti collocano l'origine del tribunato, ed il nome stesso scelto per i nuovi magistrati sembrano indicare che questi ultimi erano stati creati in funzione dell'attività delle tribù territoriali romane. Come *Portunus* è il nume preposto al *portus* o alla *porta* e *Fortuna* alla *fors*, così il *tribunus* è il magistrato preposto alle *tribus*¹⁸, il capo della plebe riunita per tribù: in greco $\alpha \approx \diamond \circ \infty \square \updownarrow \square \zeta$. Egli aveva infatti la facoltà di convocare l'assemblea della plebe (*ius agendi cum plebe*), il che non costituisce affatto un "potere negativo", ma costituisce il momento più alto nello sforzo della plebe di porsi al centro della vita politica della *civitas*¹⁹. Quell'assemblea tributa, che fino alla *lex Hortensia* fu considerata dai patrizi un *concilium* e non un *comitium*, varò molte delle più importanti decisioni che segnarono la vita politica e istituzionale della *civitas* nei secoli V e IV, prima cioè che la *lex Hortensia* equiparasse i plebisciti alle leggi, trasformando il *concilium plebis tributum* in *comitia tributa*. J. Bleicken²⁰ ha stimato che delle leggi tramandate fino al 367 una sessantina fossero plebisciti. E tali deliberazioni della plebe riunita per tribù sotto la presidenza dei tribuni ebbero una portata enorme nella storia costituzionale romana: si pensi solamente al plebiscito Canuleio o a quello Licinio-Sestio²¹.

Gli studiosi moderni si sono chiesti sovente perché l'*intercessio* e la *coercitio* dei tribuni della plebe (i poteri negativi) si esercitassero anche al di fuori dell'ambito della plebe, riguardando soprattutto i magistrati patrizi, e conseguentemente sono state formulate due teorie, secondo cui ci

¹⁵Cic., in Ascon., *Corn.*, p.76 Clark; Dion.Hal.VI.89.1; IX.41.2; cf. Liv.II.56.2; 58.1; Zon.VII.17.

¹⁶Tac., *Ann.* XI.22.

¹⁷Liv.III.31-32 (secondo Dion.Hal.X.31-32 si trattò di una legge votata dalle centurie).

¹⁸Sulle diverse ipotesi moderne (che trovo insoddisfacenti: erano i capi delle singole tribù territoriali, i capi delle tribù urbane, o di quelle rustiche) relative al legame fra *tribunus* e *tribus* cf. F.Fabbrini, in *Nuovissimo Digesto Italiano*, XIX, s.v. *Tribuni plebis*, pp.781-3 (ove riferimento anche alla teoria - fallace - di una derivazione di *tribunus plebis* da *tribunus militum*; sulla quale si potrebbe aggiungere che, se è vero che esiste la possibilità che i primi tribuni della plebe fossero stati scelti fra i *tribuni militum* plebei, nulla nelle loro attribuzioni ebbe a che fare con il comando delle milizie). I linguisti hanno di solito riconosciuto in *tribunus* il valore etimologico di "magistrato della tribù" (A.Ernout, A.Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Paris 1967, p.702) o di "Gauvorsteher" (A.Walde, J.B.Hofmann, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, II, Heidelberg 1822, p.704). Storicamente è attestata per i tribuni la funzione di presidenti dell'assemblea delle tribù, mentre una loro primitiva funzione di capi di ciascuna tribù non è affatto attestata. La concezione del tribuno come capo di una tribù risale ad Ed.Meyer, *Der Ursprung des Tribunats und die Gemeinde der vier Tribus*, in "Hermes" 30, 1895, p.15.

¹⁹Non ha molta importanza, in questa sede, la scelta fra i vari punti di vista dei moderni sul momento storico in cui ai tribuni fu affidato il compito di *agere cum plebe*; bibliografia in Richard, p.571, n.436. Cicerone (*Sest.* 79) ricorda che le leggi sacrate proteggevano i tribuni da ogni coercizione nei loro discorsi pubblici; Dionisio di Alicarnasso (VII.17.5) parla di un plebiscito promosso da Sicinio, uno dei primi tribuni, per proteggere il diritto di parola di questi magistrati; e altri autori parlano di tribuni antichi che radunano l'assemblea delle tribù per proporre leggi o comminare pene: cf. per es. Liv.III.14; Zon.VII.15. F.Stella Maranca, *Il tribunato della plebe dalla lex Hortensia alla lex Cornelia*, Lanciano 1901, p.94, crede che il plebiscito di Sicinio avesse mirato a garantire ai tribuni il diritto di concionare il popolo; *contra*: Richard, o.c., p.572, n.436.

²⁰*Lex publica*, Berlin-New York 1975, p.75, n.4; sull'argomento cf. E.S.Staveley, *Tribal Legislation before the lex Hortensia*, in "Athenaeum" 33, 1955, pp.3 ss.; L.Fascione, *Bellum indicere e tribu (509-367 a.C.)*, in *Legge e società nella repubblica romana*, (a cura di F.Serra), I, Napoli 1981, pp.225 ss.; Mastrocinque, *Lucio Giunio Bruto*, § 57.

²¹Nel suo bel contributo *From Protection and Defense to Offense and Participation: Stages in the Conflict of the Orders (in Social Struggles in archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders)*, ed. by K.A.Raaflaub, Berkeley-Los Angeles-London 1986, pp.198 ss., part. p.206), Kurt A.Raaflaub ha proposto di studiare il conflitto fra patrizi e plebei in due fasi principali: una difensiva ("in a first phase, the plebeians almost exclusively fought for defensive goals: for protection, security, and fairness against the overwhelming economic, social, jurisdictional, and political power of the patricians and their magistrates"), in cui i plebei cercarono di difendersi dall'onnipotenza patrizia, e una offensiva (a partire circa dagli ultimi decenni del V secolo a.C.), in cui essi cercarono di inserirsi alla guida dello Stato in maniera paritetica con i patrizi. Una simile impostazione pone però sostanzialmente due problemi: come spiegare le leggi votate dall'assemblea tributa nel V secolo e divenute operative, e come spiegare i consoli del V secolo che portano gentilizi plebei?

sarebbe stato un accordo formale fra i due *ordines*, oppure una legge comiziale avrebbe sancito tali diritti²². In realtà, la questione dell'estensione dei poteri tribunizi al di fuori dell'ambito plebeo non va disgiunta dalle questioni dell'equiparazione dei plebisciti alle leggi, e della coincidenza fra *plebs* e *populus*. Del resto, non è un caso se la tradizione identifica la prima *lex tribunicia*, la prima cioè votata sotto la presidenza del tribuno della plebe²³, con la legge sacra che tutelava i magistrati della plebe²⁴.

Se i poteri negativi dei tribuni della plebe furono presto accettati dai patrizi, altrettanto non fu per i poteri positivi, cioè quelli di riunire *comitia* per legiferare. Sono menzionate dalla tradizione ben tre leggi che avrebbero vincolato il *populus* alle decisioni dei plebisciti: la *Valeria Horatia* del 449²⁵, la *Publilia Philonis* del 339²⁶ e la *Hortensia* del 287²⁷, e tale molteplicità di leggi in materia non era che un sintomo delle controversie, per molto tempo irrisolte, relative alla validità dei plebisciti. Pomponio²⁸ afferma che prima della legge *Hortensia multae discordiae nascebantur de his plebis scitis*, Plinio²⁹ parla di una secessione prima del varo di quella legge; Dionisio di Alicarnasso dice che la legge *Valeria Horatia* avrebbe messo fine alle discordie sui plebisciti, mentre Gaio³⁰ ricorda che un tempo i patrizi non si consideravano vincolati dai plebisciti, a meno che non avessero ottenuto (o perché non ottenevano) l'*auctoritas patrum*. Del resto, i tribuni non avevano il potere di convocare in assemblea anche i patrizi, la cui assenza faceva decadere il comizio al rango di *concilium*³¹. Ma, nonostante ciò, l'assemblea della plebe varò molte norme e queste entrarono in vigore.

Dunque la plebe, nel darsi come capi i tribuni intendeva non solo limitare i poteri dei consoli, ma anche, e forse soprattutto, avere dei magistrati che convocassero un'assemblea democratica come quella delle tribù, per legiferare, eleggere i magistrati ed esercitare la giustizia. Del resto, anche l'istituzione dell'edilità plebea si poneva nella medesima direzione, perché il potere degli edili non era negativo, e non si limitava alla sola comunità plebea: gli edili erano custodi di tutti i templi, sovrintendevano ai matrimoni e ai funerali, vigilavano sul rispetto di ciò che era pubblico nell'attività edilizia e nella mercatura, custodivano le leggi ed avevano compiti giudiziari collegati all'attività tribunizia³². La capacità di agire al di fuori dell'ambito plebeo da parte dei magistrati plebei creò imbarazzo non solo negli studiosi moderni, ma già negli antichi, che forse per questo furono indotti ad immaginare che, a partire dall'anno successivo alla *lex sacra*, i tribuni vennero eletti, *auspicato*, dai comizi curiati³³, fino al 471, quando la loro elezione fu affidata all'assemblea tributa. Anche la *lex*

²²Su tali questioni si veda il lucido contributo di G.Lobrano, *Fondamento e natura del potere tribunizio nella storiografia giuridica contemporanea*, in "Index" 3, 1972, pp.235 ss.

²³Si veda Mastrocinque, *Lucio Giunio Bruto*, p.130, n.13, cf. p.194, ove bibliografia.

²⁴Fest., pp.422-4 L.

²⁵Liv.III.55.3.

²⁶Liv.VIII.12.14.

²⁷Gaius I.3; Lael.Felix, in Gell.XV.27.4; Plin., *N.h.* XVI.15.

²⁸*Dig.*I.2.2.8.

²⁹*N.h.* XVI.15; cf. Liv., *Per.*XI.

³⁰I.3: *olim patricii dicebant plebiscitis se non teneri, quia* (due codici riportano invece la lezione *quae*) *sine auctoritate eorum facta essent*.

³¹Lael.Felix, in Gell.XV.27.4; bibliografia sulla questione dei patrizi e le assemblee tribute in Mastrocinque, *Lucio Giunio Bruto*, § 58. Un altro argomento di controversia fra patrizi e plebei riguardava il rapporto fra il voto dei comizi tributi e il conferimento dell'*auctoritas patrum*: cf. Liv.VIII.12.15; Cic., *Brut.* 14,55. Cf. A.Biscardi, *Auctoritas patrum*, in "BIDR" N.S. 7, 1941, pp.403 ss.

³²Su tali argomenti cf. Mastrocinque, o.c., pp.171-9.

³³Ascon., in Cic., *Cornelian*, p.76 Clark; Dion.Hal.VI.89.1; IX.41.2; su tale interpretazione cf. R.Orestano, *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica*, Torino 1967, pp.265-7. Peraltro, Livio (II.56.2; 58.1), a sua volta, doveva essere imbarazzato nel riferire che i comizi curiati avevano in antico eletto i tribuni, e per questo tace sulla natura del comizio che fu sostituito dall'assemblea

antiqua de legibus sacratis, cui accenna Cicerone³⁴, rientrava nel bagaglio degli scrupoli legalistici (probabilmente di parte ottimata) volti a conferire una benedizione comiziale a norme plebee che da tempo si erano imposte. Il fine maggiore che cercavano di raggiungere tali tradizioni antiche doveva essere quello di negare la validità dei primi plebisciti vincolandola e limitandola ad eventuali conferme comiziali e auspicali.

Ma allora perché si è sempre detto che il tribunato della plebe era una “magistratura negativa”, “un’antimagistratura”? La svalutazione della facoltà tribunitia di *agere cum plebe* è stata operata dai moderni in seguito alla svalutazione che i patrizi avevano fatto di tale funzione, non riconoscendo nell’assemblea presieduta dai tribuni un’assemblea del *populus*, cioè un comizio, e nei plebisciti delle leggi comiziali.

Del resto, come a Roma coesistevano comizi curiati, centuriati e tributi, così anche a Capua e in altre città campane probabilmente coesistevano due forme di comizi³⁵. Ad Atene coesisterono due Consigli, o $\square \blacklozenge \bullet \text{⊗} \text{⋈} \text{⋄}$, quella aristocratica composta da ex magistrati (l’Areopago) e quella democratica (la *Boulé* clistenica). Credo pertanto che vada nel senso giusto la tesi dell’Orestano³⁶, secondo cui nella Roma arcaica operava una “pluralità di ordinamenti giuridici”.

Ma si dovrà anche ricordare che la tradizione è il risultato di molti punti di vista, non sempre obiettivi ed imparziali, e che tali punti di vista risalivano, prima di tutto, a due forme antitetiche di concepire la *res publica*, la forma patrizia e quella plebea. Sposare il parere dei patrizi o quello dei plebei non significa necessariamente cogliere la vera natura della storia e delle istituzioni antiche. Se sposassimo l’ottica dei patrizi dovremmo sostenere, come Cicerone³⁷, che il tribunato aveva solo la funzione di temperare il potere dei consoli, se sposassimo l’ottica dei plebei dovremmo sostenere non solo questo, ma anche che esso aveva il compito di organizzare l’attività legislativa, elettorale e giudiziaria dell’assemblea popolare.

Nella Roma repubblicana vi erano due assemblee popolari che legiferavano: i comizi centuriati convocati dai consoli, e quelli tributi convocati dai tribuni³⁸; i primi erano preferiti dal patriziato, perché in quella sede i ceti più ricchi potevano prevalere, mentre i secondi erano preferiti dalla plebe, perché il voto vi era manifestato in maniera democratica ed ugualitaria³⁹. Quest’ultima assemblea legiferò senza contrasti dopo la legge Ortensia del 287 a.C., ma già prima entrambe le assemblee operarono, anche se talora le parti sociali non riconoscevano le decisioni prese dalla controparte. Orbene, un simile assetto istituzionale sarebbe inconcepibile in uno Stato moderno. Proviamo ad

tributa. Sulla *rogatio* di Publio Velerone, sulla controversia relativa alla sua storicità e alla sua portata cf. Richard, pp.559-61, ove bibliografia.

³⁴Tull. 47; cf. K. von Fritz, *Leges sacratae and plebei scita*, in *Studies presented to D.M. Robinson*, II, Saint Louis 1953, pp.893 ss.

³⁵Cf. C. Nicolet, *Appius Claudius et le double Forum de Capoue*, in “*Latomus*” 20, 1961, pp.683 ss.

³⁶*I fatti di normazione*, part. p.258 e § 40; cf. Lohano, art.cit. Anche altri studiosi si sono espressi nella medesima direzione, cf. ad es. G. Grosso, *Storia del diritto romano*, Torino 1960, pp.94-5 (“pluralismo di ordinamenti che caratterizza l’antica società romana”). Peraltro non ritengo vincolante o necessaria la ricostruzione storica dello sviluppo dei due ordinamenti giuridici, il patrizio e il plebeo, proposta dall’Orestano, o.c., p.261, perché non è detto che all’origine esistesse soltanto l’ordinamento patrizio, data l’incertezza della tradizione e le tendenze filopatritie che hanno condizionato la tradizione stessa.

³⁷Scrivo in proposito il Lohano, *I poteri dei tribuni*, p.242: “La storiografia contemporanea rischia allora di essere, nei confronti del *tribunatus plebis*, epigona dell’operato di Silla, per lo meno quale viene sinteticamente dipinto, nel *De legibus*, dall’estremista filonobiliare Quinto: «Bene ha fatto Silla, che ha tolto ai tribuni della plebe il potere di compiere con le loro leggi ingiustizia ed ha loro lasciato soltanto quello di intercedere»”.

³⁸Cf. G.B. Vico, *Principj della scienza nuova*, IV, “*Del corso che fanno le nazioni*” XIII: “due potestà somme legislative”.

³⁹Cf. per es. Dion. Hal. VII.59; VIII.82.5-6; XI.45.

immaginare in Francia, in Italia o in Ungheria due Camere che funzionano in maniera diversa e che varano, l'una e l'altra, leggi che, per quanto oggetto di contestazioni reciproche, entrano in vigore. Proviamo ad immaginare due presidenti che convocano le Camere, i quali presidenti hanno poteri e prerogative del tutto diversi fra loro. Figuriamoci una parte del popolo che si sente rappresentata da una delle due Camere, e un'altra parte che si sente rappresentata dall'altra. Immaginiamo, per altro verso, istituzioni comuni e riconosciute concordemente da tutti, come un Senato, che approva le leggi votate da una delle due Camere e solo alcune di quelle votate dall'altra. Una simile situazione, che è inconcepibile in un qualsiasi Stato moderno, era la realtà delle cose nella Roma repubblicana. A Roma diventava legge *quod populus plebesve sanxit*⁴⁰, *quod populus aut plebs iussit*, mentre nessuno Stato moderno prevede che la legge venga promulgata indifferentemente da una o da un'altra Camera.

Credo che l'incompatibilità dell'assetto istituzionale romano con quello degli Stati moderni abbia condizionato anche le scelte e le interpretazioni degli studiosi dell'antico tribunato nel nostro secolo e in quello passato. Era facile, poniamo, per uno studioso ottocentesco riconoscere ai tribuni della plebe il ruolo "negativo" che già i patrizi e gli ottimati riconoscevano loro, mentre sarebbe stato innaturale e arduo concepire quei magistrati come i capi di un sistema giuridico alternativo e concorrenziale rispetto a quello sostenuto dai patrizi. Erano concepibili dei tribuni che, alla stregua dei sindacalisti ottocenteschi, organizzavano la resistenza dei lavoratori⁴¹, o che, alla stregua dei capipopolo rivoluzionari, istigavano le masse contro il governo, il re e i magistrati, ma non erano concepibili dei tribuni alla guida di un'assemblea popolare che legifera. Si doveva, necessariamente, immaginare uno Stato, essenzialmente patrizio, e un movimento di resistenza e di opposizione, essenzialmente plebeo, ma sarebbe stato inconcepibile un sistema risultante dalla compresenza di due sistemi giuridici. La stessa concezione moderna della libertà come garanzia di fronte al potere degli organi statali ha condotto a personificare nei tribuni romani gli artefici di una simile libertà, mentre in realtà quei magistrati antichi cercavano di realizzare anche la libertà politica caratteristica delle città democratiche, consistente nel far esercitare direttamente ai cittadini la loro sovranità.

Le scelte operate dalla gran parte degli studiosi moderni sono state rese ancora più facili e "naturali" dalla scissione operata dal Rubino⁴² fra *Staat* e *Volksversammlung*, scissione che viene attribuita al modo romano di concepire il "*populus Romanus*". Il Mommsen⁴³, d'altra parte, identificando *populus* con *Staat*, introduceva il concetto astratto ottocentesco di Stato, sostituendolo al concetto di *respublica*, che i Romani usavano per designare una realtà assai concreta. E riconoscendo nei magistrati, più che nell'assemblea del *populus*, la personificazione del potere dello Stato⁴⁴, il Mommsen ha applicato le categorie moderne di "Stato" e di "rappresentanza" ad una realtà antica che

⁴⁰Per es. Ateius Capito, in Gell. X.20.2; cf. P.Catalano, *La divisione del potere in Roma (a proposito di Polibio e Catone)*, in *Studi Grosso*, VI, Torino 1974, pp.665-91, part.680-4; Richard, 111-12; Lohano, *Il potere dei tribuni*, pp.152-5.

⁴¹Sugli organizzatori di scioperi generali come emuli dei tribuni e dei capi delle secessioni plebee: Catalano, *Tribunato e resistenza*, pp.21-32.

⁴²J.Rubino, *Über den Entwicklungsgang der römischen Verfassung bis zum Höhepunkte der Republik*, Cassel 1839, pp.233 ss.; cf. parimenti U.von Lottow, *Das römische Volk*, Frankfurt am M. 1955, pp.471 ss.; sulla questione si veda P.Catalano, *Populus Romanus Quirites*, Torino 1974, pp.42-7.

⁴³*Röm. Staatsrecht*, III.1, Leipzig 1887, pp.3 ss. Il Lohano, art.cit., a ragione indica nel "pregiudizio statualista" la ragione di fondo che ha spinto moltissimi studiosi moderni a postulare riconoscimenti da parte degli organi patrizi dello Stato romano (un trattato o una legge comiziale) per spiegare come i poteri "negativi" dei tribuni potessero essere stati riconosciuti da tutta la *civitas*, governata da patrizi.

⁴⁴O.c., I³, Leipzig 1887, pp.212 ss.; III.1, pp.300 ss.; cf. E.Hülde, *Natürliche und juristische Personen*, Leipzig 1905, p.178; ulteriore bibliografia in Catalano, o.c., p.47, n.28.

non le conosceva in queste forme, ed ha “annullato la contrapposizione storica tra popolo, senato e magistrati”, in omaggio forse alla generale condanna hegeliana di tale contrapposizione⁴⁵. Del resto, non è escluso che nel pensiero del Mommsen, esattamente come nel pensiero di Cicerone, avessero operato convinzioni di classe e atteggiamenti personali di ostilità nei confronti del popolo⁴⁶.

Non a caso il Robespierre si dichiarò convinto dell’inutilità del tribunato in uno Stato nel quale tutti i cittadini avessero potuto manifestare veramente la loro sovranità⁴⁷. “*La protection des Tribuns suppose l’esclavage du peuple*”, affermava il rivoluzionario nel 1793⁴⁸. E dunque chi ha riconosciuto nei tribuni romani soltanto i protettori dei plebei non ha fatto che appropriarsi del punto di vista dei patrizi, il quale, intendiamoci bene, non era falso, ma solamente parziale, perché anche il punto di vista plebeo rispecchiava la realtà dei fatti, e tale punto di vista faceva dei tribuni i capi di un’assemblea popolare, un’assemblea che, laddove avesse potuto operare sovranamente, avrebbe reso inutile la funzione dei protettori della plebe. I tribuni non si ponevano soltanto in antitesi rispetto ai consoli, limitandone i poteri, ma si ponevano anche in alternativa a loro, soprattutto nella funzione di legiferare.

А . М А С Т Р О Ч И Н К В Е

ЧЕРТЫ ПЛЕБЕЙСКОГО ТРИБУНАТА В НАЧАЛЕ РЕСПУБЛИКИ

(РЕЗЮМЕ)

Проблема роли плебейского трибуната интересовала политическую, юридическую и историческую мысль как древности, так и современности. Сравнивались фигура трибуна и аналогичные современные институты, что создавало диалектическое соотношение, которое воздействовало на концепции о древних и современных институтах. Распространенная идея трибунской власти как власти негативной вызвана мыслью Цицерона, по которой трибуны в своей

защите плебса должны были обладать властью консульской магистратуры и в то же время должны были сдерживать самоуправство плебса по отношению к противостоящему ему сословию. Однако известна неприязнь оратора к плебсу.

Данные традиции о создании трибуната имеют различные несоответствия. Возможно, что римская историография, представлявшая взгляды оптиматов, стремилась скрыть реальное значение установления трибуната. Название *tribunus*

⁴⁵Catalano, *Populus Romanus Quirites*, p.47, con riferimento a G.W.F.Hegel, *Lezioni sulla filosofia della storia*, tr.it., rist. Firenze 1961, p.142. Circa le impostazioni diverse e talora critiche rispetto alla visione mommseniana cf. Catalano, o.c., pp.52 ss. Di particolare rilievo è la posizione di R.Orestano, *Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano*, I, Torino 1968, pp.214-5, secondo cui il *populus* veniva considerato dai giuristi antichi e deve essere considerato anche da noi come “un aggregato di uomini che e presente concretamente nelle sue assemblee, un aggregato di uomini che esprimono la loro volontà nelle forme organizzative che essi stessi si sono date” (con riferimento ad Alfénus, *Dig.VI, D.5.1.76*).

⁴⁶In questo senso: R.Günther, *Theodor Mommsen*, in *Studien über die deutsche Geschichtswissenschaft*, a cura di J.Streisand, II, Berlin 1965, pp.18 ss.; cf. A.Wucher, *Theodor Mommsen. Geschichtschreibung und Politik*, Güttingen 1956, pp.157 ss.; Catalano, o.c., p.45.

⁴⁷M.Robespierre, *Sur la Constitution*, in *Oeuvres*, IX, Paris 1958, pp.499-500; cf. Catalano, *Tribunato e resistenza*, pp.72-73.

⁴⁸L.c.

происходит от *tribus*, и исторический контекст, в котором традиция преподносит происхождение этой магистратуры, видимо, означает, что трибунат создавался, чтобы возглавить римские территориальные трибы. Впрочем, трибун, обладая *ius agendi cum plebe*, является главой плебса, объединенного по трибам. Решения такого собрания плебса, понимаемого патрициями как *concilium*, влиявшие на жизнь *civitas* еще до принятия *lex Hortensia*, приравнявшего плебисциты к законам, трансформировались в постановления *comitia tributa*. Позитивные полномочия трибунов, т.е. право созыва плебса на собрания для издания законов, не были сразу приняты оптиматами. Это демонстрируют три упоминаемых источниками закона, которые подчиняли *populus* плебисцитам: *lex Valeria Horatia* 449 г. до н.э., *lex Publilia Philonis* 339 г. до н.э. и *lex Hortensia* 287 г. до н.э. Способность трибунов действовать вне сферы плебеев создала затруднения как среди современных, так и среди древних ученых, причем последние стремились отрицать законность первых плебисцитов. Они воображали, что после *lex sacra* трибуны избирались (*auspicati*) на куриатных комициях вплоть до 471 г. до н.э., когда

обязанность таких выборов перешла к трибутным комициям.

Современные ученые обесценили плебейскую функцию *agere cum plebe*, представляя эту магистратуру как “негативную”, следуя, таким образом, за обесцениванием, свойственным части античной традиции, представлявшей оптиматов. В Риме республиканской эпохи существовало два народных законодательных собрания - центуриатные и трибутные комиции. Такое сосуществование двух юридических систем несовместимо с современным государством. Все это вынудило современных исследователей античного трибуната понимать трибунов как народных вождей сопротивления и оппозиции патрицианской власти, поскольку нельзя было понять такую магистратуру как руководящую законодательным собранием. Однако, чтобы лучше понять природу трибуната, необходимо умерить как патрицианскую традицию, согласно которой трибуны могли быть **антитезой** консулам, так и плебейскую традицию, для которой трибуны были **альтернативой** консулам, особенно в законодательной функции.